

## CIRCOLARE N. 5/2019

Torino, 11 gennaio 2019

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### CHIARIMENTI IN TEMA DI VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Al fine di agevolare l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il Legislatore ha previsto la concessione di un *voucher*, ovvero di un contributo a fondo perduto, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10.000 euro e comunque al massimo pari al 50%, del totale delle spese sostenute per l'acquisto di *software*, *hardware* e/o servizi specialistici atti a:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di *e-commerce*;
- fruire della connettività a banda larga e ultra larga o del collegamento alla rete *internet* mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Nel novero dei soggetti beneficiari restano escluse le imprese che operano nei seguenti settori:

- pesca;
- acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli.

Lo scorso 12 novembre 2018 il Mise è nuovamente intervenuto chiarendo alcuni aspetti legati alla agevolazione.

In particolare il Ministero ha chiarito che:

dizione " <i>Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014</i> " prevista nella lettera a) del comma 2, articolo 6, D.Lgs. 145/2013	nel caso in cui l'impresa non abbia indicato in fattura la dizione " <i>Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014</i> " prevista nella lettera a) del comma 2 del citato articolo 6, ma essa sia presente nel relativo bonifico, la stessa potrà comunque beneficiare dell'agevolazione.
mancata certificazione della spesa sull'estratto conto bancario	se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione non risultasse dall'estratto conto bancario, ai fini della prova del sostenimento del costo potrà prodursi altra documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca - attestante l'avvenuta esecuzione delle operazioni. Si tratta della: <ul style="list-style-type: none"><li>- attestazione di avvenuto pagamento;</li><li>- lista dei movimenti timbrata e firmata dalla banca;</li><li>- ordine di bonifico accompagnato dalle distinte bancarie di pagamento.</li></ul> Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter agevolare la

	spesa è necessario sostenerla attraverso mezzi tracciabili che garantiscano la correlazione tra la spesa stessa ed il relativo costo.
accezione di “ <i>variazione significativa</i> ” dell’investimento originariamente comunicato	il Mise chiarisce che in relazione all’accezione di “ <i>variazione significativa</i> ” dell’investimento originariamente comunicato, tale indicazione deve intendersi come consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

SINTESIX